

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 62

della Giunta comunale

OGGETTO: Nomina della Commissione Edilizia Comunale.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **trentuno** del mese di **agosto**, alle ore 18.30, sala giunta, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Perazzoli David - Sindaco
2. Tamanini Armando - Vicesindaco
3. Bonvecchio Michela - Assessore
4. Campregher Alice - Assessore
5. Martinelli Nicolò - Assessore
6. Tamanini Devis - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Vicesegretario Facente Funzione Signor Bonetti dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tamanini Armando, nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Nomina della Commissione Edilizia Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

con decreto del Commissario straordinario n. 34 di data 11/02/2016 si procedeva alla nomina della Commissione edilizia comunale (CEC), dando atto che i membri della stessa durano in carica fino alla nomina della nuova C.E.C. da parte dell'Amministrazione comunale che sarà eletta a seguito della tornata elettorale del prossimo maggio 2016.

Preso atto della necessità di procedere al nomina della commissione edilizia comunale nella composizione prevista dall'art. 9 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

Riportato l'art. 9 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 che disciplina la composizione della CEC:

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della [legge regionale 20 agosto 1954, n. 24](#) (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della [legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9](#) (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature

ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

Richiamato il decreto del Commissario straordinario n.9 di data 18.01.2016 con cui sono state date disposizioni in materia di C.E.C., prevedendone la composizione in linea con quanto previsto dalla L.P. 15/2015 e stabilendo altresì che *“Le funzioni di Segretario della commissione edilizia sono svolte dal responsabile dell'Area 3 Servizi ai Cittadini e alle Imprese, che può delegare un funzionario dell'Area 3- Ufficio edilizia privata”*.

Ritenuto di costituire la Commissione Edilizia nel numero massimo di componenti consentito dalla legge.

Visto allo scopo l'avviso di data 15.06.2016 prot. n. 6836, pubblicato all'albo telematico comunale, con il quale è stata formulata la procedura per l'individuazione di quattro componenti tecnici, di cui almeno due esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;

Dato atto che entro il termine previsto nell'avviso hanno inoltrato in tempo utile la propria adesione a far parte della CEC i seguenti dieci tecnici:

- Ing. Giovanni Comunello, con studio in Trento;
- Arch. Gabriella Daldoss, con studio in Trento;
- Arch. Marcello Lubian, con studio in Isera;
- Ing. Andrea Eccher, con studio in Pergine Valsugana
- geom. Sergio Pisoni, con studio in Madruzzo;
- geom. Stefano Sottopietra
- Ing. Denis Bortoluzzi, con studio in Levico Terme;
- Arch. Carlo Gandini, con studio in Vigo di Fassa;
- Arch. Mario Agostini , con studio in Trento
- Dott.ssa Franca Bazzanella, con studio in Pergine Valsugana;

In data 23.08.2016 si è riunita la commissione istituita per l'esame delle candidature per la nomina a componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Altopiano della Vigolana, composta dall'Assessore Armando Tamanini, dal Vicesegretario comunale Massimo Bonetti e dal tecnico comunale Fernando Leonardelli;

Visto il verbale di data 23.08.2016 prot. n. 9738 di data 25.06.2016 con cui la commissione, sulla base del risultato definito a seguito dell'esame delle candidature pervenute e dei criteri di scelta adottati, stabilisce ad unanimità di proporre alla Giunta Comunale, per la nomina quali membri elettivi, i seguenti tecnici: Arch. Carlo Gandini e Arch. Gabriella Daldoss, quali membri esperti in materia edilizia e tutela del paesaggio, ing. Andrea Eccher e dott. Geol. Franca Bazzanella.

Ritenuto di condividere la proposta della commissione, derivante dalla comparazione dei curriculum e dall'opportunità che nella Commissione Edilizia siano presenti, oltre a due esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio, un ingegnere o geometra ed un geologo, affinchè le competenze e le professionalità presenti nella Commissione Edilizia siano armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata interdisciplinarietà;

Ritenuto di potersi procedere alla nomina della Commissione di cui trattasi nella composizione prevista dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15;

Preso atto che è stato ottemperato a quanto previsto dall'art. 29 bis del T.U. 1 febbraio 2005, n. 3/L. - modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 5 febbraio 2013 n.1 recante "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", che ha introdotto con l'articolo 5 l'obbligo per gli organi comunali di garantire un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi nelle nomine e designazioni di componenti di commissioni.

Richiamati gli articoli 18 e 19 del D.P.Reg. 9 aprile 2015 n.63 recante "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2015-2020", rispettivamente disciplina la misura massima del gettone che può essere attribuito per la partecipazione alle sedute della Commissione edilizia comunale nonché la necessità di definizione, con propria disposizione regolamentare, dei tempi minimi di partecipazione alle sedute della CEC per l'attribuzione del gettone.

In particolare l'articolo 18 del Regolamento regionale disciplina il gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari e a quelle previste da legge o regolamento e dispone quanto segue:

1. A decorrere dalla data del turno elettorale generale, gli enti locali possono determinare la concessione di un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari e delle commissioni previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore al 50% di quella spettante per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

2. La partecipazione alle sedute delle commissioni indicate al comma 1 può essere remunerata sulla base di tariffe o in misura maggiorata rispetto agli ordinari gettoni di presenza quando la stessa costituisca attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Ritenuto di determinare in euro 60,00 (pari al gettone di presenza spettante ad un consigliere comunale del comune di Altopiano della Vigolana), il gettone di presenza per i componenti che ne hanno diritto, in considerazione che la partecipazione da parte dei professionisti costituisce attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale, in conformità agli artt. 18, comma 2 del D.P.Reg. 9 aprile 2015 n. 63;

Ritenuto inoltre di stabilire altresì che l'attribuzione del gettone di presenza è subordinata all'effettiva partecipazione alle sedute, e precisamente il tempo minimo di partecipazione per l'attribuzione del gettone è fissato nella durata pari all'intera seduta a decorrere dall'ora di convocazione, rilevata dal verbale dell'adunanza, con una tolleranza di 15 minuti di ritardo o 30 minuti anticipo in uscita rilevata dal verbale della seduta medesima;

Dato atto che:

- per il Presidente trova applicazione quanto disposto dall'articolo 21 del D.P.Reg. 63/2015, e precisamente *agli amministratori ai quali è corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente*;
- il gettone non spetta nel caso di seduta andata deserta;
- spetta un unico gettone in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte.

Rilevato che ai sensi dell'art. 81 del D.P.G.R. 01/02/2005 N. 3/L, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

Il Vicsegretario comunale dott. Massimo Bonetti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa;

Il Vicsegretario comunale dott. Massimo Bonetti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Visti:

- la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e i.;
- lo Statuto Comunale in vigore;
- il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 12 del 20.03.2001 e da ultimo modificato con delibera consiliare n. 17 del 17.06.2013;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di nominare, per quanto in premessa, la Commissione edilizia comunale (CEC) che, sulla base di quanto previsto dalla L.P. 4 agosto 2015, n. 15, risulta composta dai signori:

- Armando Tamanini, Assessore con delega all'edilizia privata del Comune di Altopiano della Vigolana, Presidente;
- Arch. Gabriella Daldoss, con studio in Trento;
- Arch. Carlo Gandini, con studio in Vigo di Fassa;
- Ing. Andrea Eccher, con studio in Pergine Valsugana
- Dott.ssa Franca Bazzanella, con studio in Pergine Valsugana;

2. Di dare atto che il comandante del corpo dei Vigili del Fuoco Volontari è componente di diritto della commissione edilizia ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi) e non è computato ai fini del rispetto del numero massimo dei componenti previsto dall'art. 45 del Regolamento Edilizio.
3. Di dare atto che i suddetti membri durano in carica fino alla nomina della nuova C.E.C. da parte dell'amministrazione comunale che subentrerà a quella in carica.
4. Di dare atto che nei confronti dei componenti la Commissione Edilizia di cui al precedente punto 1, non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità.
5. Di dare atto che le funzioni di Segretario della commissione edilizia sono svolte dal responsabile dell'Area 3 Servizi ai Cittadini e alle Imprese, che può delegare un funzionario dell'Area 3- Ufficio edilizia privata.
6. Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che necessita rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4° del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;
Visto l'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi e palesi;

D E L I B E R A

- 1. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4° del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.**

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 del DPGR 1.2.2005 n. 3/L.**
- 2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 119;**
- 3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.**

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Proposta di deliberazione dei Giunta comunale n. 67 dd. 29/08/2016

Oggetto: Nomina della Commissione Edilizia Comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA DEL AREA 3 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Visto, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Altopiano della Vigolana li, 30 agosto 2016

IL VICESEGRETARIO
F.to Bonetti dott. Massimo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. e s.m., parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Altopiano della Vigolana li, 30 agosto 2016

IL VICESEGRETARIO
F.to Bonetti dott. Massimo

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.to Tamanini Armando

L VICESEGRETARIO FACENTE FUNZIONI
F.to Bonetti dott. Massimo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **02/09/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **12/09/2016**.

Altopiano della Vigolana, lì 02/09/2016

IL VICESEGRETARIO
F.to Bonetti dott. Massimo

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL VICESEGRETARIO
F.to Bonetti dott. Massimo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Altopiano della Vigolana, lì 02/09/2016

IL VICESEGRETARIO
Bonetti dott. Massimo